

COMUNE DI MOGORO
(Provincia di Oristano)



COMUNU DE MÒGURU
(Provincia de Aristanis)

Area Sociale e Culturale

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 61 del 21/12/2021

<u>PREMESSA</u>	3
<u>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	3
<u>Art. 1 - Finalità e interventi</u>	3
<u>Art. 2 - Soggetti beneficiari</u>	3
<u>Art. 3 - Settori di intervento</u>	4
<u>Art. 4 - Settore culturale e dei beni artistici, storici e archeologici</u>	4
<u>Art. 5 - Settore sportivo e ricreativo</u>	5
<u>Art. 6 - Settore turistico</u>	6
<u>Art. 7 - Settore dello sviluppo economico e promozione del territorio</u>	6
<u>Art. 8 - Settore ambientale</u>	7
<u>ARTICOLO 9 - Interventi straordinari</u>	7
<u>CAPO II - BENEFICI ECONOMICI E CRITERI</u>	7
<u>ARTICOLO 10 - Benefici concessi</u>	7
<u>ARTICOLO 11 - Criteri per l'ottenimento dei contributi economici</u>	8
<u>CAPO III - PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DEI BENEFICI ECONOMICI</u>	9
<u>ARTICOLO 12 - Contenuti generali delle istanze</u>	9
<u>ARTICOLO 13 - Richieste di contributi comunali per l'attività ordinaria annuale</u>	9
<u>ARTICOLO 14 - Richieste di contributi comunali per specifiche manifestazioni</u>	10
<u>ARTICOLO 15 - Istruttoria e concessione dei contributi</u>	11
<u>ARTICOLO 16 - Erogazione dei contributi per l'attività ordinaria e rendicontazione a consuntivo</u>	11
<u>ARTICOLO 17 - Erogazione dei contributi per manifestazioni ed iniziative specifiche</u>	12
<u>e rendicontazione a consuntivo</u>	12
<u>ARTICOLO 18 - Concessione di patrocinio</u>	12
<u>CAPO IV° - CONDIZIONI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO PER L'OTTENIMENTO DI BENEFICI ECONOMICI</u>	13
<u>ARTICOLO 19 - Utilizzo dei finanziamenti</u>	13
<u>ARTICOLO 20 - Obblighi dei beneficiari</u>	13
<u>CAPO V° - PARTICOLARI CRITERI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE (L.R. 17.05.1999 N. 17) « Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna»</u>	14
<u>ARTICOLO 21 - Finalità</u>	14
<u>ARTICOLO 22 - Soggetti beneficiari</u>	14
<u>CAPO VI° - CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE</u>	15
<u>ARTICOLO 23 - Termini per la presentazione delle istanze</u>	15
<u>ARTICOLO 24 - Modalità presentazione delle istanze</u>	16
<u>ARTICOLO 25 - Criteri per la ripartizione dello stanziamento per l'attività ordinaria annuale</u>	17
<u>ARTICOLO 26 - Criteri per la ripartizione percentuali budget</u>	17

<u>ARTICOLO 27 - Erogazione dei contributi</u>	18
<u>CAPO VII° - CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE ORGANIZZANO MANIFESTAZIONI RICREATIVE SPORTIVE</u>	19
<u>ARTICOLO 28 – Finalità</u>	19
<u>ARTICOLO 29 - Stanziamento di bilancio</u>	19
<u>ARTICOLO 30 - Manifestazioni ammesse al contributo</u>	19
<u>ARTICOLO 31 - Elementi di valutazione</u>	19
<u>ARTICOLO 32 - Spese ammesse al contributo</u>	20
<u>ARTICOLO 33 - Attribuzione punteggi</u>	20
<u>ARTICOLO 34 – Graduatoria</u>	22
<u>ARTICOLO 35 - Determinazione entità del contributo</u>	22
<u>CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI</u>	22
<u>ARTICOLO 36 - pubblicità e accesso</u>	22
<u>ARTICOLO 37 - Norme di rinvio</u>	23

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità alle quali il Comune di Mogoro, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, deve attenersi per la concessione di contributi, in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle norme di finanza pubblica, con la finalità di ridurre i rischi di corruzione, come previsto dalla recente Legge n. 190/2012 e dal "Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione" che annualmente è adottato dalla Giunta Comunale.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e interventi

L'Amministrazione Comunale di Mogoro, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni e contributi economici.

L'erogazione di agevolazioni e contributi economici può essere riferita anche ad attività programmate dall'Ente per integrarle o completarle con attività di Associazioni, Comitati, Organismi etc.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Possono accedere a contributi i soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro che hanno la sede legale e/o operativa nel Comune di Mogoro o comunque i soggetti pubblici o privati a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, attività in ambito comunale.

Per essere ammessi alla concessione di contributi le Associazioni aventi la propria sede nel territorio del Comune di Mogoro, devono essere iscritti all' *"Albo Comunale delle Associazioni senza scopo di lucro"*.

In particolare, i soggetti beneficiari, esclusi dai divieti di cui all'art. 4, comma 6 del DL. 95 del 06.07.2012, convertito in L. n. 135 del 07.08.2012, possono essere i seguenti:

- Fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
- Enti e Associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione;
- Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- Enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- Organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

- Associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli Enti territoriali e Locali;
- Comitati di cui all'art. 39 del Codice Civile;
- Confraternite di cui all'art. 16, c. 1 lett. b) della L. 20 maggio 1985, n. 222
- Persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento.

E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliati a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).

Art. 3 - Settori di intervento

Il Comune di Mogoro per le finalità di cui all' art. 1 può intervenire con la concessione di contributi a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

- a) Culturale e dei beni artistici, storici e archeologici;
- b) Sportivo, ricreativo e del tempo libero;
- c) Turistico;
- d) Dello sviluppo economico e promozione del territorio;
- e) Ambientale;
- f) Altri settori di competenza.

Art. 4 - Settore culturale e dei beni artistici, storici e archeologici

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni artistici, storici e archeologici sono in particolare destinati ai soggetti di cui all'art. 2 che:

- a) Realizzano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune di Mogoro;
- b) Organizzano nel Comune premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- c) Avviano attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e l'accrescimento dei patrimoni culturali, artistici, storici e archeologici;
- d) Agevolano la fruizione ed il funzionamento di biblioteche specializzate, centri di lettura, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico, anche appartenenti a privati;
- e) Promuovono, organizzano e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema e spettacolo ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale ed artistico;

f) Favoriscono attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folkloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri;

g) Promuovono l'organizzazione di feste civili o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali.

Il Comune, per promuovere e sostenere le attività di tutela dei beni artistici, storici e archeologici, può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'Amministrazione, da Enti, Fondazioni, Istituzioni, Associazioni e Comitati per:

a) Il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali, storici e archeologici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio Comunale;

b) La promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico, archeologico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.

Art. 5 - Settore sportivo e ricreativo

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e seguenti.

E' intendimento del Comune:

- promuovere lo sport per la salute e contrastarne il fenomeno dell'abbandono precoce soprattutto da parte dei ragazzi;

- diffondere fra la popolazione l'abitudine ad uno stile di vita attivo aumentando le occasioni di pratica motoria e sportiva nell'ambito delle attività quotidiane e in luoghi diversi dai tradizionali impianti.

Il Comune interviene inoltre a sostegno delle società sportive dilettantistiche operanti nell'ambito del territorio comunale con lo scopo di incentivare la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, la formazione educativa dei giovani e per avvicinare i cittadini alle attività fisico-motorie e rieducative. Le società sportive devono essere costituite con atto e statuto aggiornati alla normativa vigente, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e registrata. Sono ammessi al contributo le società sportive, polisportive e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive del C.O.N.I. o agli enti di promozione da esso riconosciuti e iscritte all'Albo Regionale delle Società Sportive. Non sono ammessi i soggetti che svolgono attività di carattere professionistico.

I contributi ed i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore della promozione della pratica sportiva ed in quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:

a) Sostenere l'attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in tutte le fasce d'età;

b) Promuovere, organizzare e incentivare la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico motorie rivolte ai giovani, alle famiglie e agli anziani;

c) Favorire l'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;

- d) Organizzare manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
- e) Promuovere, organizzare e realizzare attività ricreative e del tempo libero;
- f) Incentivare l'attività sportiva fra i disabili ed i portatori di handicap;
- g) Sostenere e valorizzare la pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti ed in particolare modo con la scuola.

Art. 6 - Settore turistico

I contributi di cui al presente Regolamento possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore turistico per le seguenti attività:

- a) Promozione turistica;
- b) Realizzazione di pubblicazioni, guide, volantini e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
- c) Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;
- d) Realizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
- e) Supporto e assistenza ai turisti;
- f) Allestimento di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale.

Art. 7 - Settore dello sviluppo economico e promozione del territorio

Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti e alle aziende private che operano nel settore delle attività produttive per le seguenti attività:

- a) Incentivazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione del territorio e dei prodotti locali;
- b) Organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso al fine della promozione del territorio e dei prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune;
- c) Ottimizzazione del tessuto economico e produttivo del Comune;
- d) Valorizzazione di zone ed attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale.

Art. 8 - Settore ambientale

Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti che operano nel settore ambientale per le seguenti attività:

- a) Protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
- b) Promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale;
- d) Organizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- e) Protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze comunali in detta materia.

ARTICOLO 9 - Interventi straordinari

Qualora sia rappresentata un'esigenza straordinaria connessa a iniziative e manifestazioni non comprese nei settori finanziati ai sensi del presente regolamento, anche da soggetti non iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni senza scopo di lucro, la Giunta Comunale - sulla base di specifica motivazione dell'interesse generale della comunità tale da giustificare l'intervento del Comune - può accordare agli organizzatori un contributo straordinario, se sussista in bilancio la necessaria disponibilità di mezzi finanziari.

L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità indicate nell'articolo 17, comma 2.

CAPO II - BENEFICI ECONOMICI E CRITERI

ARTICOLO 10 - Benefici concessi

Le attività per cui viene richiesto il contributo possono essere:

- a) contributi ordinari annuali a sostegno dell'attività delle associazioni, comitati, organismi ecc...;
- b) contributi per specifiche manifestazioni di carattere occasionale e straordinario;

L'Amministrazione Comunale può inoltre concedere:

- a) il patrocinio a iniziative e manifestazioni specifiche.

ARTICOLO 11 - Criteri per l'ottenimento dei contributi economici

Nel determinare il diritto ad ottenere gli ausili finanziari di cui al presente Regolamento, nonché la loro

entità, si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione,

1. Livello di qualità delle attività programmate – MAX Punti 20

- a) Grado di originalità, innovazione e creatività della programmazione presentata;
- b) Pluralità delle iniziative programmate (numero e varietà degli eventi);
- c) Dimensione sociale e pertinenza delle attività programmate con riferimento ai destinatari e/o beneficiari e all'impatto sul pubblico in generale;
- d) Qualità della domanda: completezza della domanda, chiarezza nella descrizione del progetto, dettagliata ripartizione delle voci in bilancio.

2 . Incidenza sul territorio – MAX Punti 20

- a) Potenzialità delle attività programmate di dar luogo a collaborazioni continuative e sostenute, ad attività complementari o a benefici permanenti per il territorio, con particolare attenzione alle zone a forte disagio sociale ed economico;
- b) Capacità di coinvolgimento delle scuole, con particolare riferimento al rischio di dispersione scolastica.

3 . Sostenibilità in termini di durevolezza sul lungo periodo delle attività proposte – MAX Punti 10

- a) Potenzialità delle attività proposte di generare ulteriori future iniziative (programmazione pluriennale).

4. Capacità operativa del soggetto proponente – MAX Punti 15

- a) Curriculum vitae del soggetto richiedente e dei referenti;
- b) Anni di attività comprovata del soggetto richiedente;
- c) Numero soci;
- d) Formazione e qualificazione dei soci;
- e) Rassegna stampa.

5 . Livello di collaborazione con soggetti di eccellenza nel campo di riferimento – MAX Punti 15

- a) Riconoscimento da parte di soggetti di eccellenza a rilevanza locale, nazionale e internazionale;
- b) Qualità del partenariato per la realizzazione del programma presentato.

7. Sede legale e operative (punteggi non cumulabili) – MAX Punti 10

- a) Sede legale e operativa a Mogoro- punti 8;
- b) Sede legale o operativa a Mogoro - punti 2.

E' comunque vietato concedere ausili finanziari ad enti od associazioni per spese di mera gestione nonché a soggetti che svolgono attività per fini di lucro.

Gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dai soggetti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale o per sua delega da parte dei soggetti previsti dal presente Regolamento.

CAPO III - PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DEI BENEFICI ECONOMICI

ARTICOLO 12 - Contenuti generali delle istanze

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Le istanze devono essere possibilmente redatte secondo i moduli predisposti dall'Ente, a seconda delle finalità alle quali si intende destinare il finanziamento richiesto, a disposizione di tutti gli interessati

ARTICOLO 13 - Richieste di contributi comunali per l'attività ordinaria annuale

Entro il termine del 31 Marzo di ogni anno, o comunque entro la data che verrà stabilita a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione di ogni anno, i soggetti beneficiari che richiedano la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale, sono tenuti a presentare richiesta di concessione, firmata dal legale Rappresentante ed accompagnata dai seguenti documenti:

- bilancio di previsione;
- programma di attività che s'intende realizzare, completa del prospetto economico delle spese e delle entrate correlate;
- bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento, corredato da relazione dettagliata sull'attività svolta (non richiesto se già inoltrato al Comune – indicare gli estremi identificativi della pratica).

La regolare rendicontazione dei contributi comunali concessi negli esercizi finanziari precedenti, è condizione indispensabile per accedere a contributi futuri.

L'erogazione degli interventi finanziari avviene ai sensi di quanto disposto nel successivo articolo 17 comma 2 lett. a) e b).

ARTICOLO 14 - Richieste di contributi comunali per specifiche manifestazioni

Entro il termine del 31 Marzo, o comunque entro la data che verrà stabilita a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione di ogni anno, i soggetti beneficiari che richiedano la concessione di un intervento finanziario per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale sono tenuti a presentare istanza di concessione, firmata dal legale Rappresentante.

L'Amministrazione si riserva di valutare l'accogliibilità delle domande presentate senza l'osservanza del termine indicato, qualora si tratti di manifestazioni di particolare rilevanza culturale e sociale.

La richiesta di contributo di cui trattasi deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo, dello statuto (non richiesto per le Associazioni iscritte all'*Albo Comunale delle Associazioni*)
- bilancio di previsione dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione o iniziativa;
- programma dettagliato della manifestazione o iniziativa (non richiesto se descritto dettagliatamente nella richiesta di contributo);
- Bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento.

La regolare rendicontazione dei contributi comunali concessi negli esercizi finanziari precedenti, è condizione indispensabile per accedere a contributi futuri.

L'erogazione degli interventi finanziari avviene ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 17 comma 2,3,4.

ARTICOLO 15 - Istruttoria e concessione dei contributi

Le richieste di contributo ordinario, a sostegno dell'attività annuale dei soggetti beneficiari che hanno presentato apposita istanza al Comune, sono istruite, unitamente alla formazione del relativo piano di riparto, entro il 31 maggio di ogni anno.

Le richieste di contributo per specifiche manifestazioni/iniziativa sono istruite entro 30 giorni dalla

presentazione di regolare richiesta al Comune.

Le richieste di contributo, presentate al Comune, a sostegno di “Manifestazioni sportive, ricreative e del tempo libero” sono istruite, unitamente alla formazione del relativo piano di riparto, in base ai criteri previsti al CAPO V del presente regolamento.

Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

Il contributo concesso non può mai determinare utili per il beneficiario.

ARTICOLO 16 - Erogazione dei contributi per l'attività ordinaria e rendicontazione a consuntivo

L'erogazione dei contributi finanziari per il finanziamento dell'attività ordinaria annuale, avviene in due soluzioni:

- a) per il 50% ad esecutività del provvedimento di concessione;
- b) per il saldo nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla richiesta di liquidazione del saldo contributo, da trasmettere al Comune a conclusione dell'attività annuale per la quale è stato richiesto il contributo, e comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo, unitamente alla sottoelencata documentazione:
 - bilancio consuntivo relativo all'anno per il quale il contributo è concesso;
 - prospetto riepilogativo delle spese sostenute per singola voce di bilancio;
 - relazione dettagliata sull'attività svolta.

L'Amministrazione può effettuare controlli, anche a campione, di quanto dichiarato e può richiedere la presentazione della documentazione giustificativa delle spese, quali fatture o altri documenti fiscalmente validi.

ARTICOLO 17 - Erogazione dei contributi per manifestazioni ed iniziative specifiche e rendicontazione a consuntivo

L'erogazione dei contributi finanziari assegnati ai beneficiari, per singole manifestazioni o iniziative non rientranti nel programma annuale, viene disposta entro 30 gg. dalla richiesta di liquidazione del saldo contributo, da trasmettere al Comune entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa per la quale è stato richiesto il contributo, unitamente alla sottoelencata documentazione:

- rendiconto della manifestazione/iniziativa per la quale è stato chiesto il contributo;
- relazione dettagliata sulla manifestazione/iniziativa svolta;

Il Responsabile del Servizio, per le finalità di cui al precedente comma, su specifica richiesta, potrà disporre l'erogazione fino al 50% del contributo, ad esecutività del provvedimento di concessione, nel caso in cui il beneficiario dimostri carenze di cassa e la necessità di provvedere a pagamenti a breve scadenza.

Il saldo sarà erogato, entro 30 giorni dalla richiesta di liquidazione saldo contributo, da trasmettere al Comune entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa per la quale è stato richiesto il contributo, unitamente alla sottoelencata documentazione:

- rendiconto della manifestazione/iniziativa per la quale è stato chiesto il contributo;
- relazione dettagliata sulla manifestazione/iniziativa svolta;

La liquidazione del saldo sarà rideterminata nel caso di sostanziali difformità tra bilancio preventivamente dichiarato ed il consuntivo prodotto.

ARTICOLO 18 - Concessione di patrocinio

Il patrocinio di specifiche manifestazioni e iniziative deve essere chiesto dal soggetto organizzatore, di norma almeno 30 giorni prima della data prevista per l'iniziativa, ed è concesso formalmente con atto di Giunta Comunale.

L'istanza deve essere firmata dal legale Rappresentante.

La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici finanziari diretti o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità del presente Regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto.

CAPO IV° - CONDIZIONI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO PER L'OTTENIMENTO DI BENEFICI ECONOMICI

ARTICOLO 19 - Utilizzo dei finanziamenti

L'intervento finanziario è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. Qualora l'attività programmata non sia svolta integralmente, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

ARTICOLO 20 - Obblighi dei beneficiari

I soggetti beneficiari, che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

A tal fine potrà apporre sugli stessi lo stemma comunale ed, eventualmente, gli altri loghi comunicati dall'amministrazione e l'indicazione dell'Assessorato che ha direttamente sostenuto l'iniziativa.

Il beneficiario del contributo, qualora l'iniziativa finanziata non dovesse essere più attuata, dovrà provvedere alla restituzione integrale delle somme già erogate.

La mancata presentazione della documentazione richiesta a consuntivo, a sostegno dell'attività ordinaria annuale e di singole manifestazioni/iniziative, come pure la mancata eventuale restituzione di somme, come contemplato nel precedente comma, comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

CAPO V° - PARTICOLARI CRITERI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE (L.R. 17.05.1999 N. 17)

« Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna »

ARTICOLO 21 – Finalità

Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.

A tal fine concede annualmente contributi a sostegno dell'attività delle associazioni sportive a carattere dilettantistico ai sensi della L.R. 17 maggio 1999 n. 17 *“Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna”*.

ARTICOLO 22 - Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi per l'attività annuale le Associazioni Sportive a carattere dilettantistico, in possesso dei seguenti requisiti:

- a)** siano iscritte all'Albo regionale delle associazioni sportive;
- b)** siano iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni sportive e abbiano sede legale nel Comune di Mogoro;
- c)** siano affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal CONI, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva dallo stesso riconosciuti;
- d)** pratichino regolare attività dilettantistica nel territorio comunale durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva a livello provinciale e regionale;

CAPO VI° - CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE

ARTICOLO 23 - Termini per la presentazione delle istanze

Le istanze per la concessione del contributo devono essere presentate secondo le modalità di cui al presente

articolo, operando la seguente distinzione in base al tipo di programmazione temporale delle discipline svolte come previsto dalle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva di appartenenza:

- disciplina la cui programmazione si svolge nel corso dell'anno solare;
- disciplina la cui programmazione si svolge a cavallo di due anni solari;

Le richieste devono essere presentate ad inizio e fine attività nei modi seguenti fissate in base al tipo di programmazione svolta:

Ad inizio attività: richiesta contributo.

- a) Entro il **30 gennaio di ogni anno** per le attività svolte in un unico anno solare (attività da svolgere da gennaio a dicembre)
- b) Entro **30 agosto di ogni anno** per l'attività da svolgere a cavallo di due anni solari (da 30 agosto fino a luglio dell'anno successivo)

A fine attività: richiesta liquidazione.

- c) Entro il **20 dicembre di ogni anno** a consuntivo per le attività svolta in un unico anno solare
- d) Entro **30 luglio di ogni anno** a consuntivo per l'attività svolta a cavallo di due anni solari

ARTICOLO 24 - Modalità presentazione delle istanze

Alla richiesta di contributo (inizio attività annuale) deve essere allegata la seguente documentazione:

- Bilancio di previsione;
- Certificato di affiliazione alla Federazione e/o all'Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal Coni, indicante:
 - il numero di atleti praticanti attività sportiva dilettantistica di età compresa tra i 6 e i 18 anni di età e il numero degli atleti oltre i 18 anni;
 - l'iscrizione a campionanti e/o manifestazioni ufficiali;
- Attestato o dichiarazione d'iscrizione Albo Regionale;
- Calendario/i ufficiale dei campionati;
- Elenco nominativo degli atleti di cui al punto precedente, suddivisi per fasce di età:
 - a) Atleti di età compresa tra i 6 e i 18 anni di età;

b) Atleti oltre i 18 anni.

Alla richiesta di liquidazione (a consuntivo di fine attività annuale) deve essere allegata la seguente documentazione:

- Bilancio consuntivo relativo all'anno per il quale il contributo è concesso
- Relazione dettagliata sull'attività svolta;
- Pezze giustificative spese federali (affiliazioni, tesseramento solo atleti, tasse gare/iscrizione a campionati esclusa cauzione);
- Spese per utilizzo impianti sportivi (solo per le associazioni che non fruiscono degli impianti sportivi comunali a costo agevolato);
- Prospetto riepilogativo trasferte effettuate;

Tutte le spese documentate devono essere necessariamente sostenute direttamente dalle Associazioni con sistemi tracciabili;

ARTICOLO 25 - Criteri per la ripartizione dello stanziamento per l'attività ordinaria annuale

L'ufficio preposto, nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione, ai sensi della L.R. 17 maggio 1999, n. 17 *"Provvedimenti per lo sviluppo dello Sport in Sardegna"*, provvede, con proprio atto, alla ripartizione del budget stanziato, sulla base dei seguenti criteri:

- a)** 10% dello stanziamento ripartito equamente fra tutti i soggetti beneficiari ammessi al contributo;
- b)** 24% dello stanziamento per le trasferte (campionati e manifestazioni/gare ufficiali);
- c)** 25% dello stanziamento ripartito per le spese sostenute di federazione (affiliazioni, iscrizioni a campionati, tasse di gara ad esclusione delle cauzioni, ove previste, tesseramento solo atleti);
- d)** il 37% dello stanziamento ripartito fra tutti i soggetti beneficiari in base al numero e età degli atleti tesserati, di cui:
 - 30% dello stanziamento per numero di atleti tesserati di età compresa tra i 6 e i 18 anni;
 - 7% dello stanziamento per numero di atleti tesserati di età superiore ai 18 anni.
- e)** il 4% dello stanziamento ripartito per spese affitto impianti sportivi da riconoscere alle associazioni che non fruiscono degli impianti sportivi comunali a costo agevolato;

ARTICOLO 26 - Criteri per la ripartizione percentuali budget

Ciascuna percentuale di somma stanziata per sezione di intervento, considerato ai fini del riconoscimento del contributo, sarà ripartita tra le associazioni ammesse nel seguente modo:

- a) 10% dello stanziamento ripartito equamente fra tutti i soggetti beneficiari ammessi al contributo;
- b) 24% dello stanziamento per le trasferte (campionati e manifestazioni/gare ufficiali) sarà assegnato un contributo forfettario in base ai punteggi attribuiti sulla base della media dei km totali percorsi (solo Andata) delle trasferte di gara effettuate in base ai calendari ufficiali dei campionati a cui l'associazione ha partecipato:

Media KM percorsi	Punteggi
Fino a 20 Km	1
Distanza da 21 km a 50 Km	3
Distanza da 51 km a 150 Km	5
Distanza da 151 km a 200 Km	7
Distanza da 201 km a 250 Km	9
Distanza da 251 km a 300 Km	11
Distanza oltre 300 Km	13

Il budget di cui alla precedente lettera b) e alle lettere c), d), e) di cui all'articolo precedente sarà ripartito e assegnato a ciascuna associazione sportiva procedendo con il seguente calcolo:

$$C = (\text{Budget} : T) * t$$

In cui si intende:

C = Contributo assegnato a ciascuna associazione sportiva;

T = Totale valori considerati (spese, atleti, punteggi attribuiti) di tutte le associazioni sportive;

t = totale valori considerati di ciascuna associazione sportiva

ARTICOLO 27 - Erogazione dei contributi

L'erogazione del contributo avrà luogo in un'unica soluzione a consuntivo dell'attività annuale svolta. L'intervento del Comune non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie delle associazioni beneficiari

CAPO VII° - CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE ORGANIZZANO MANIFESTAZIONI RICREATIVE SPORTIVE

ARTICOLO 28 – Finalità

L'amministrazione comunale prevede interventi finanziari alle associazioni sportive che realizzano specifiche manifestazioni di carattere ricreativo sportivo nel corso di ciascun anno solare.

Le manifestazioni possono essere di:

- carattere ricreativo di solo spettacolo;
- carattere ricreativo dilettantistico con partecipazione aperta e libera a tutti gli atleti tesserati e non.

ARTICOLO 29 - Stanziamento di bilancio

In attuazione dell'intervento promosso a favore delle suddette iniziative realizzate dalle associazioni sportive, l'Amministrazione delibera annualmente, in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione, l'entità della spesa da destinare al finanziamento delle iniziative ricreative sportive.

ARTICOLO 30 - Manifestazioni ammesse al contributo

Sono ammesse a contributo le richieste per la realizzazione di manifestazioni e iniziative, organizzate nel territorio comunale, aventi carattere sportivo ricreativo per l'utilizzo del tempo libero da svolgere nel corso di ogni anno solare.

Le manifestazioni sportive da realizzare per finalità di esclusivo spettacolo saranno ammesse al contributo in

misura corrispondente alla sola parte fissa.

ARTICOLO 31 - Elementi di valutazione

Sulla base delle domande pervenute presentate nei modi di cui agli artt. 14 e 17 del “*Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati*” vigente, provvederà all’istruttoria formale delle domande e alla determinazione del punteggio attribuibile secondo gli elementi di valutazione di seguito indicati:

1. durata della manifestazione;
2. numero complessivo di atleti partecipanti;
3. fasce d’età coinvolte;
4. rilevanza di integrazione sociale (locale, ricadente in più comuni, provinciale o regionale);
5. rilevanza manifestazione.

ARTICOLO 32 - Spese ammesse al contributo

Il contributo può essere concesso per le seguenti voci di spesa:

- a) spese di stampa e di pubblicità (inviti, manifesti, opuscoli);
- b) spese generali di organizzazione:
 - acquisto materiale vario e cancelleria di facile consumo strettamente necessario alla realizzazione della manifestazione;
 - spese uso locali/impianti;
 - altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e specificare);
- c) spese per acquisto premi e gadget;
- d) spese per assicurazione atleti;
- e) spese per arbitraggio.

ARTICOLO 33 - Attribuzione punteggi

Durata manifestazione	Punteggio attribuibile
Giornaliera	2
Settimanale	4
Quindicinale	6
Oltre 15 giorni	10

Numero complessivo atleti partecipanti	Punteggio attribuibile
Oltre 70	10
51 - 70	6
31 - 50	4
15 - 30	2

Fasce d'età coinvolte	Punteggio attribuibile
6 - 11 anni (scuola primaria)	10
12 - 18 anni (scuola sec. di I e II grado)	8
3 - 5 anni (Scuola dell'infanzia)	6
Oltre 18 anni	4
Oltre 40 anni	2

Rilevanza di integrazione sociale	Punteggio attribuibile
Locale	4
Ricadente in più comuni	6

Provinciale	8
Regionale	10

ARTICOLO 34 – Graduatoria

Sulla base del punteggio, verrà redatta la graduatoria di merito e verrà assegnato il contributo spettante determinato in base al successivo art. 35, rispetto a:

- budget disponibile;
- posizione in graduatoria;
- spesa sostenuta ammessa.

ARTICOLO 35 - Determinazione entità del contributo

Il contributo si compone di una parte fissa e una variabile:

- la parte fissa è calcolata nel seguente modo: 50% del budget disponibile diviso tra tutte le associazioni ammesse;
- la parte variabile è calcolata nel seguente modo: 50% del budget disponibile diviso totale punteggi attribuiti x punteggio attribuito singolarmente ad ogni associazione.

Il contributo concesso non potrà essere in ogni caso superiore all'80% delle spese documentate ammesse ed alla spesa complessivamente sostenuta da cui verranno sottratte eventuali altre sovvenzioni e introiti ricevuti per la realizzazione della manifestazione per il quale è richiesto il contributo.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36 - pubblicità e accesso

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e nella sezione amministrazione trasparente.

Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla

pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento comunale in materia di procedimento e accesso agli atti.

I soggetti beneficiari ai quali, in ogni esercizio finanziario, siano stati erogati contributi sono iscritti, in ottemperanza al disposto della normativa in materia, all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, da aggiornarsi annualmente. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino.

ARTICOLO 37 - Norme di rinvio

Il presente Regolamento sostituisce il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati”, approvato con delibera di C.C. n. 6 del 31.01.2006. e contiene integralmente i “Criteri per l'erogazione dei contributi alle associazioni sportive che organizzano manifestazioni ricreative sportive” approvato con deliberazione G.M. n. 113 del 04/10/2016.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della delibera consigliare di approvazione.

